

Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Interventi in materia di professioni.**

**Art. 12 bis**

*(Presentazione delle istanze di contributo)(1)*

**1.** Per gli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis, 9, 11 e 11 bis, è consentita la presentazione di non più di due istanze di contributo per soggetto richiedente. Ogni ulteriore istanza presentata è archiviata.

**2.** Ai fini del rispetto del limite numerico di cui al comma 1, e dei limiti numerici di presentazione delle istanze previsti nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 12, non si tiene conto delle istanze ritirate dal richiedente.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 64, comma 1, L. R. 10/2023